

DOTTORATO NAZIONALE IN LEARNING SCIENCES AND DIGITAL TECHNOLOGIES

REGOLAMENTO

Approvato dal Collegio Docenti il 3 Novembre 2023

Approvato dal Consiglio del Dottorato il 8 Novembre 2023

INDICE

PARTE PRIMA – FINALITÀ E ORGANI	3
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Organi del Corso del dottorato	3
Articolo 3 - Il Consiglio del Corso di Dottorato (Consiglio)	4
Articolo 4 – Il Coordinatore Scientifico del Dottorato (Coordinatore)	4
Articolo 5 – Il Collegio dei Docenti (Collegio)	5
Articolo 6 – Il Referente Amministrativo	6
Articolo 7 – Il Comitato di Indirizzo	6
 PARTE SECONDA – AMMISSIONE	 7
Articolo 8 – Ammissione	7
Articolo 9 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione	7
 PARTE III – ORGANIZZAZIONE DEL CORSO	 9
Articolo 10 - Il Piano di Formazione e Ricerca e i Crediti di Formazione e Ricerca	9
Articolo 11 - Il tutor e il co-tutor	9
Articolo 12 – Diritti e doveri dei dottorandi	10
Articolo 13 – Verifica delle attività formative	11
Articolo 14 – Proroga	11
Articolo 15 - Periodo all'estero	12
Articolo 16 - Sistema di valutazione e assicurazione della qualità	12
 PARTE IV – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	 13
Articolo 17 – Esame finale	13
Articolo 18 – Commissione giudicatrice per l'esame finale	13
 PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	 15
Articolo 19 – Disposizioni finali	15

PARTE PRIMA – FINALITÀ E ORGANI

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

- a. Il presente “Regolamento del Dottorato di Interesse Nazionale in Learning Sciences and Digital Technologies” - di seguito “Regolamento” - disciplina le modalità organizzative, le attività formative e di ricerca del Dottorato di Interesse Nazionale in Learning Sciences and Digital Technologies, di seguito “Dottorato”;
- b. Il Regolamento trova attuazione a partire dal ciclo XXXIX e successivi;
- c. Il Dottorato ha sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in particolare presso il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa (CHIMOMO) ed è in convenzione con altre Università ed Enti di ricerca italiani ed esteri;
- d. La sede amministrativa può essere modificata ogni tre cicli tramite convenzione tra le Università ed Enti di Ricerca aderenti;
- e. La composizione delle sedi convenzionate e la sede amministrativa può subire modifiche in ogni ciclo in funzione della adesione di nuove istituzioni o del ritiro di istituzioni aderenti;
- f. I dottorandi svolgono principalmente la loro attività di ricerca presso la sede convenzionata a cui afferisce la borsa di studio assegnata in base agli esiti della selezione pubblica;
- g. Il corso di dottorato è articolato in tre Curricula formativi intesi come ambiti di approfondimento all'interno di un'unica comunità di ricerca e di discussione scientifica;
- h. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del corso ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 226/2021 ed eventuali successive modifiche tenendo in considerazione la dimensione, le finalità e le peculiarità del corso nel rispetto della normativa vigente;
- i. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento per il funzionamento dei Dottorati di Ricerca della sede amministrativa, alla normativa vigente e alle convenzioni sottoscritte tra le Istituzioni aderenti.

Articolo 2 – Organi del Corso del dottorato

Sono organi del Dottorato:

- il Consiglio del Corso di Dottorato (Consiglio)
- il Coordinatore Scientifico del Dottorato (Coordinatore).
- il Collegio dei Docenti (Collegio);
- il Referenti Amministrativo (Referente)
- Il Comitato di Indirizzo

Articolo 3 - Il Consiglio del Corso di Dottorato (Consiglio)

- a. Viene istituito, in attuazione della convenzione stipulata tra le Istituzioni e gli Enti aderenti il Consiglio del Corso di Dottorato (Consiglio), costituito da un rappresentante per ogni Ateneo o Ente associato, o da un suo delegato, più il Coordinatore nominato dal Collegio dei Docenti;
- b. Fanno parte a pieno titolo tre rappresentanti degli studenti di dottorato eletti da e tra i dottorandi;
- c. Il Consiglio è nominato dal Rettore dell'Università sede amministrativa sentiti i Rettori e le Rettrici delle sedi consorziate;
- d. Il Consiglio ha il compito di deliberare in merito alla proposta formativa e di ricerca, sentito il parere del Collegio dei Docenti, alle procedure di reclutamento, alla attribuzione dei supervisor (tutor) e co-tutor e alla gestione delle attività del dottorato di ricerca;
- e. Il Consiglio delibera in merito al rinnovo annuale e a tutte le istanze previste dalla procedura di accreditamento inclusa la costituzione del Collegio dei Docenti e l'adesione di nuovi partner;
- f. Il Consiglio è presieduto dal Coordinatore del corso di Dottorato o in sua assenza dal Referente Amministrativo;
- g. Il Consiglio delibera l'esercizio della attività didattica, sussidiaria ed integrativa del Dottorando, se prevista dal piano formativo, presso le Istituzioni ed Enti aderenti ovvero Pubbliche Amministrazioni;
- h. Il Consiglio, su richiesta del Dottorando, delibera in merito alla autorizzazione a svolgere attività professionale;
- i. il Consiglio propone al Rettore della Sede Amministrativa la commissione giudicatrice per le procedure di ammissione;
- j. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, su invito del Coordinatore, senza diritto di voto, studiosi coinvolti nelle attività formative del Dottorato;
- k. Il Consiglio dura in carica tre anni e, nel caso, di modifica della composizione degli enti aderenti viene integrato con i rappresentanti delle nuove istituzioni afferenti. I rappresentanti delle istituzioni che, eventualmente, non rinnovano l'adesione al dottorato restano in qualità di membri aggregati con diritto di voto solo ed esclusivamente in merito alle delibere riferibili ai cicli di loro competenza;
- l. Le riunioni del Consiglio sono valide se presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto;
- m. Tutte le decisioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti;
- n. Le riunioni del Consiglio devono essere convocate, dal Coordinatore o dal membro con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia (Decano), anche telematicamente, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.

Articolo 4 – Il Coordinatore Scientifico del Dottorato (Coordinatore)

- a. Il coordinamento Scientifico del Dottorato è affidato ad un professore di prima fascia a tempo pieno afferente a una delle Università aderenti o, in caso di motivata e documentata indisponibilità, a un professore di seconda fascia, afferente a una delle Università aderenti, in

- possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
- b. Il Coordinatore è nominato dal Rettore della sede amministrativa su proposta del Collegio dei Docenti;
 - c. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale;
 - d. Il Coordinatore del Collegio:
 - convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
 - convoca e presiede il Consiglio del Corso di Dottorato;
 - rappresenta il Collegio dei Docenti ed il Corso di Dottorato;
 - è responsabile della organizzazione e del funzionamento complessivo del corso.
 - e. Il Coordinatore dura in carica un triennio e può essere consecutivamente riconfermato solo una volta;
 - f. In sua assenza o impedimento le funzioni sono svolte dal Referente Amministrativo.

Articolo 5 – Il Collegio dei Docenti (Collegio)

- a. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione delle attività formative e alla realizzazione del corso di dottorato, attuando le delibere e tenendo in considerazione le indicazioni del Consiglio;
- b. Il Collegio è composto da docenti o ricercatori delle Università e Centri di Ricerca convenzionati che soddisfano i requisiti di elevata qualificazione scientifica previsti dalla normativa vigente. Possono fare parte del Collegio docenti o ricercatori di altre Università e Centri di Ricerca nazionali e internazionali che soddisfano i criteri di elevata qualificazione scientifica previsti dalla normativa vigente;
- c. Il Collegio è nominato dal Consiglio e aggiornato una volta l'anno anche in riferimento alle procedure di accreditamento;
- d. Il Collegio elegge al suo interno il Coordinatore Scientifico del Dottorato;
- e. Il Collegio svolge le seguenti funzioni:
 - pianifica e svolge l'attività formativa del Dottorato congiuntamente al Consiglio per quanto di competenza;
 - valuta e approva il progetto formativo e di ricerca dei dottorandi su proposta del Consiglio;
 - approva il Regolamento del Dottorato e sue eventuali modifiche, su proposta del Consiglio;
 - verifica l'assolvimento del percorso formativo e l'attività di ricerca dei dottorandi e ne delibera l'ammissione all'anno successivo su proposta del Consiglio;
- f. Tutte le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti;
- g. Le riunioni del Collegio sono valide indipendentemente dal numero di presenti;
- h. Le riunioni del Collegio devono essere convocate, anche telematicamente, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.

Articolo 6 – Il Referente Amministrativo

- a. Il Referente Amministrativo è un professore di prima fascia afferente al Dipartimento e all'Ateneo sede Amministrativa del Dottorato;
- b. E' nominato dal Rettore della sede amministrativa;
- c. E' responsabile dei rapporti con la sede amministrativa, della organizzazione e pianificazione delle attività del dottorato in attuazione delle delibere del Consiglio e del Collegio per quanto di competenza amministrativa;
- d. Cura le procedure di accreditamento iniziale e periodico;
- e. E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e dei fondi del Dottorato attribuiti al Dipartimento sede Amministrativa;
- f. Sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o suo impedimento.

Articolo 7 – Il Comitato di Indirizzo

- a. Il Comitato di Indirizzo coadiuva gli Organi del Dottorato nella progettazione e realizzazione del corso nel suo complesso ed in particolare fornisce suggerimenti sulle attività di ricerca e di formazione proposte dal Consiglio.
- b. Il Comitato di Indirizzo comprende componenti di alto profilo scientifico e professionale individuati in rappresentanza di enti, imprese, organizzazioni professionali, che hanno espresso una manifestazione di interesse alle attività del Dottorato.
- c. Il Comitato di Indirizzo è nominato dal Consiglio su proposta del Coordinatore e viene aggiornato tutti gli anni.

PARTE SECONDA – AMMISSIONE

Articolo 8 – Ammissione

- a. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica.
- b. Possono accedere ai corsi, previo superamento di un esame di ammissione senza limitazioni di età e cittadinanza coloro che sono in possesso (oppure conseguiranno il titolo entro il 31 Dicembre dell'anno solare in cui avviene la selezione) di diploma di laurea (vecchio ordinamento), diploma di laurea specialistica/magistrale conseguita in un'università italiana o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 9.
- c. L'ammissione al corso di dottorato avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La selezione viene effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed eventualmente per esami o colloqui (anche per via telematica), in accordo con le norme vigenti.

Articolo 9 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione

- a. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Corso di Dottorato.
- b. La Commissione è composta dal Coordinatore o, in caso di sua indisponibilità, da un componente del Collegio da lui designato, con funzioni di Presidente, e da un minimo di quattro commissari effettivi e quattro supplenti, scelti fra i docenti e i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle tematiche di ricerca alle quali si riferisce il corso di dottorato, provenienti anche da Università non italiane. I Commissari possono essere componenti del Collegio dei Docenti. Nella formazione della composizione della Commissione ci si attiene di norma a quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251;
- c. In considerazione dei possibili vincoli di ogni borsa, della sede di attribuzione e delle specifiche tematiche di ricerca la Commissione può avvalersi del parere di esperti (referee) di comprovata competenza della materia, anche appartenenti al Collegio dei Docenti del dottorato;
- d. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice attribuisce i punteggi definitivi e le idoneità alle borse messe a bando e predispone una graduatoria di merito indicando anche la sede e la tipologia di borsa assegnata. Le borse sono assegnate in base alla graduatoria, alle idoneità ottenute ed alle preferenze espresse in sede di candidatura da parte dei candidati. A parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane;

- e. Il Rettore della sede amministrativa accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva, con proprio decreto, la graduatoria di merito;
- f. Ad ogni candidato idoneo assegnatario di borsa è richiesta conferma di accettazione della borsa di studio assegnata mediante immatricolazione al corso di dottorato. In caso di mancata immatricolazione nei tempi indicati, rinuncia espressa o tacita, si procede con lo scorrimento della graduatoria e la borsa di studio sarà proposta ai candidati che non siano già assegnatari di borsa e che abbiano ottenuto giudizio di idoneità secondo l'ordine di graduatoria e rispettando la disponibilità di posizioni nelle diverse sedi;
- g. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria e fino alla assegnazione di tutte le borse messe a concorso.

Articolo 10 - Il Piano di Formazione e Ricerca e i Crediti di Formazione e Ricerca

- a. Il Dottorato prevede una Offerta Formativa (allegato 1) e un Piano di Formazione e Ricerca, PFR (Allegato 2) che può essere aggiornato per ogni ciclo;
- b. L'Offerta Formativa è l'insieme di tutti i corsi erogati dal Dottorato e articolata in Corsi Trasversali comuni a tutti i curricula, Corsi Specialistici curriculari, Seminari specialistici curriculari che possono essere integrati da Summer School, Intensive Courses, Corsi e Seminari a libera scelta oltre che ad attività formativa individuale opportunamente certificata dal supervisore. I corsi possono svolgersi nella modalità ritenuta più adeguata, tra cui: online, blended, in presenza, ibrida, intensiva, ...;
- c. L'attività di ricerca è documentata da pubblicazioni su riviste, monografie, relazioni a convegni e seminari specialistici.
- d. Il PFR include anche attività didattica integrativa e tutorship nei corsi di laurea della sede presso cui è assegnato e può includere anche attività di terza missione.
- e. Il PFR determina per ciascuna tipologia di attività l'acquisizione di Crediti di Formazione e Ricerca
- f. Il corso di dottorato prevede l'acquisizione di 180 Crediti di Formazione e Ricerca (CFR) secondo il Piano di Formazione e Ricerca (PFR);
- g. L'ammissione alla prova finale (Tesi di Dottorato) è subordinata all'acquisizione di 180 CFR come previsto dal Piano di Formazione e Ricerca.

Articolo 11 - Il tutor e il co-tutor

- a. A ciascun dottorando il Consiglio attribuisce un tutor come supervisore delle attività di formazione e ricerca di norma un membro del Collegio dei Docenti afferente alla sede;
- b. L'attribuzione del tutor tiene conto della richiesta del dottorando e del parere del referente di sede membro del Consiglio;
- c. Il tutor deve possedere comprovate competenze di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca del candidato e assicurare un periodo di permanenza in servizio pari almeno alla durata del corso di dottorato;
- d. Il tutor viene affiancato da un co-tutor, eventualmente indicato dal tutor, di norma afferente a una sede diversa rispetto a quella del tutor e di un SSD differente. Il co-tutor può anche non appartenere agli enti afferenti al Dottorato purché dotato di una adeguata qualificazione scientifica;
- e. Tutor e co-tutor sono nominati dal Consiglio nella prima seduta utile successiva al completamento della fase di immatricolazione;

- f. Su richiesta motivata del dottorando o del tutor o del referente di sede il Consiglio può deliberare la sostituzione e la nomina di un nuovo tutor;
- g. Il tutor ha la responsabilità scientifica dell'attività di ricerca del dottorando, ne cura con continuità i progressi sia nella attività formativa sia in quella di ricerca e sottoscrive la relazione annuale redatta dal dottorando e ogni eventuale istanza che questi sottopone agli Organi del Dottorato.

Articolo 12 – Diritti e doveri dei dottorandi

- a. I diritti e doveri dei dottorandi, per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, sono disciplinati dal Regolamento per i corsi di Dottorato della sede Amministrativa e della sede convenzionata a cui afferisce la borsa di studio assegnata in base agli esiti della selezione e dalle normative vigenti;
- b. I dottorandi - sia quelli titolari di una borsa di studio sia quelli ammessi senza borsa - saranno tenuti a svolgere i progetti di ricerca loro assegnati dai competenti organi del corso di dottorato, fatte salve eventuali modifiche fissate dallo stesso organo;
- c. Il dottorando svolgerà la propria attività di ricerca, con continuità, presso la sede convenzionata a cui afferisce la borsa di studio assegnata in base agli esiti della selezione;
- d. Il dottorando, titolare di borsa di studio, è tenuto a fissare il proprio domicilio stabilmente nella sede scelta per tutta la durata del Corso, salvo periodi di studio e ricerca autorizzati dal Consiglio oppure, su richiesta del Dottorando sottoscritta dal supervisore, in una sede diversa se autorizzato dal Consiglio stesso;
- e. Il dottorando è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
- f. La titolarità di una borsa di studio comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno quantificabile in almeno 1500 ore/anno. Solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio è consentito l'esercizio di attività lavorative compatibili che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato e comunque nel rispetto delle normative vigenti;
- g. Trascorsi quattro mesi dall'avvio delle attività qualora gli obblighi di presenza e di avvio delle attività formative e di ricerca non sia soddisfatto, su istanza del tutor sottoscritta dal Coordinatore, il Consiglio - a maggioranza assoluta degli aventi diritto - può valutare l'esclusione del dottorando e la eventuale revoca della borsa. L'eventuale revoca della borsa avviene con decreto motivato del Rettore della sede amministrativa;
- h. Ai titolari di posizione senza borsa è consentito, su istanza motivata e sottoscritta dal supervisore e dal Coordinatore e approvata dal Consiglio, svolgere attività lavorativa e professionale e a risiedere in una sede diversa purché sia garantita l'effettiva partecipazione a tutte le attività formative e di ricerca previste dal piano di studi e ricerca del Dottorato;

- i. I dottorandi sono tenuti, a pena di esclusione, a svolgere i progetti di ricerca loro assegnati e le relative attività di studio, ricerca, di soggiorno all'estero, eventuale assistenza alla didattica ed eventuale internship nell'ambito delle strutture pubbliche o private destinate a tal fine, secondo i programmi e le modalità fissati dal competente organo del Corso;
- j. Gli ulteriori obblighi e diritti dei dottorandi, compresi i casi di incompatibilità, di sospensione degli obblighi di frequenza e di esclusione, nonché le modalità di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, sono disciplinati ai sensi della normativa vigente;
- k. La frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca è compatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di specializzazione medica e non medica, inclusi i corsi erogati dagli AFAM;
- l. Ciascun dottorando è tenuto a rispettare il Codice etico e di comportamento della Sede Amministrativa e della sede presso cui svolge l'attività di didattica e ricerca.

Articolo 13 – Verifica delle attività formative

- a. Ciascun dottorando deve svolgere le attività formative secondo il progetto formativo e di ricerca approvato dal Collegio dei Docenti e secondo il Piano di Formazione e Ricerca (PFR) del Corso di Dottorato;
- b. La valutazione di fine anno dell'assolvimento del percorso formativo e di ricerca dei dottorandi è affidata al Collegio dei Docenti, che, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del tutor, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando;
- c. In particolare per il passaggio dal primo al secondo anno è richiesta l'acquisizione di almeno 40 CFR mentre per il passaggio dal secondo anno al terzo anno di almeno 90 CFR. Possono essere previste deroghe su richiesta opportunamente motivata da parte del tutor e approvate dal Collegio;
- d. La valutazione di passaggio d'anno di cui al comma precedente tiene conto della relazione di fine anno redatta e documentata dal dottorando e sottoscritta dal tutor;
- e. La non approvazione delle attività formative e di ricerca annuali implica il ritiro del dottorando dal corso di dottorato e l'immediata sospensione della erogazione della borsa;
- f. Il dottorando può chiedere la sospensione della borsa per un periodo massimo di sei mesi se per gravi e comprovati motivi. La richiesta di sospensione deve essere sottoposta al Consiglio che delibera in merito.

Articolo 14 – Proroga

- a. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari;

- b. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, deliberata dal Collegio dei Docenti, su richiesta congiunta del dottorando e del tutor per motivate esigenze scientifiche. Il Collegio dei Docenti, valutate le motivazioni scientifiche presentate a supporto della richiesta, delibera in merito alla concessione della proroga, previa verifica della copertura su fondi a carico del bilancio della sede convenzionata a cui afferisce la borsa di studio assegnata in base agli esiti del concorso.

Articolo 15 - Periodo all'estero

- a. Il dottorando è obbligato a trascorrere almeno 6 mesi, anche non continuativi, presso una Università, Ente di Ricerca, Laboratorio di Ricerca estero;
- b. Il periodo all'estero - qualora consentito dalle normative vigenti oppure per la tipologia di borsa - può essere sostituito con un equivalente periodo trascorso presso un qualificato ente di ricerca, laboratorio, impresa nazionale che garantisca standard elevati e le cui attività siano pienamente coerenti con le finalità del progetto di ricerca del dottorando.

Articolo 16 - Sistema di valutazione e assicurazione della qualità

- a. Il percorso di dottorato si realizza nell'ambito di un sistema di valutazione e assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato al miglioramento continuo della qualità dell'ambiente di ricerca e della formazione dottorale, nonché della trasparenza e dell'efficacia delle procedure per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi, al fine di assicurare l'accreditamento e la reputazione nazionale e internazionale dei corsi;
- b. Nell'ambito del Collegio viene nominata una Commissione Qualità, composta da almeno tre membri, che si raccorda con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sede amministrativa, e ciascuno per il proprio ambito di competenza, curano la definizione e la valutazione di criteri e indicatori, promuovono l'attivazione dei sistemi di monitoraggio, autovalutazione e valutazione, con particolare riferimento a:
 - il funzionamento complessivo del corso e l'efficienza rispetto alle risorse impegnate;
 - il livello di internazionalizzazione;
 - la formazione dei dottorandi;
 - le attività di ricerca dei dottorandi;
 - gli esiti occupazionali;
 - la permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento anche avvalendosi delle indagini di valutazione del Corso di Dottorato
 - il numero di borse aggiuntive attivate mediante convenzioni ovvero ottenute grazie alla partecipazione a bandi competitivi regionali, nazionali o internazionali.

PARTE IV – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Articolo 17 – Esame finale

- a. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
- b. L'ammissione all'esame finale del dottorando è subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
 - valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto formativo e di ricerca e dell'acquisizione, da parte del dottorando, di adeguata esperienza scientifica nazionale e internazionale da parte del Collegio dei Docenti, espressa sulla base della relazione finale presentata dal dottorando;
 - valutazione positiva della tesi da parte dei valutatori esterni di cui al successivo comma c.;
- c. Il Coordinatore, sentito il tutor, designa almeno due valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere e internazionali, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario;
- d. A seguito di superamento dell'esame finale è rilasciato il titolo di Dottore di ricerca, congiuntamente tra la sede amministrativa e la sede convenzionata;
- e. Per tutte le altre norme relative all'esame finale, per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento per i corsi di dottorato della sede amministrativa e alle convenzioni formalizzate con le Università convenzionate.

Articolo 18 – Commissione giudicatrice per l'esame finale

- a. Per l'esame finale viene nominata una Commissione giudicatrice;
- b. La Commissione, nominata con decreto del Rettore, viene proposta dal Collegio dei docenti del corso di Dottorato nel rispetto, se possibile, dell'equilibrio di genere ed è composta da cinque componenti effettivi e due supplenti, individuati tra docenti universitari, ricercatori ed esperti in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale negli ambiti disciplinari del corso. Almeno tre componenti su cinque, devono afferire a istituzioni accademiche italiane ed estere non partecipanti al dottorato e non devono essere inseriti nel Collegio dei docenti.
- c. Ogni Commissione può essere integrata con non più di due esperti appartenenti a istituzioni accademiche o strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, che possono partecipare in modalità telematica. L'integrazione può essere prevista per ogni dottorando ammesso all'esame finale;

- d. Su proposta del Collegio dei docenti, i Commissari esterni possono partecipare in modalità telematica, ferma restando l'obbligatoria presenza presso la sede d'esame di un Commissario con funzioni di Presidente. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito dell'Ateneo.

-

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19 – Disposizioni finali

- a. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico della sede amministrativa e le eventuali successive modifiche sono approvate con le stesse modalità, sentite le strutture accademiche delle sedi convenzionate;
- b. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa della sede amministrativa e alla normativa nazionale in quanto applicabile;
- c. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della sede amministrativa..